

TRIBUNALE DI PISA

Sezione Lavoro

* * *

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e

con richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. per:

1.-) **Cioni Chiara**, nata a Pisa il 04.01.1976 e residente in Pisa, Via di Gualducci, 23
(*C.F. CNICHR76A44G702I*);

2.-) **Fantoni Silva**, nata a Pisa, il 06.04.1962, residente a Crespina (PI), Via P. Togliatti,
5/D (*C.F. FNTSLV62D46G702Y*);

3.-) **Masoni Alessandra**, nata a Pisa, il 05.12.1967, residente in Vecchiano (PI), Via del
Colle-Filettole, 8 (*C.F. MSNLSN67T45G702R*);

4.-) **Matteoli Silvia**, nata a Volterra (PI), il 21.10.1974, residente a Terricciola (PI), Via
Aldo Moro, 10/E (*C.F. MTTSLV74R61M126C*);

5.-) **Merighi Susanna**, nata a Pisa, il 01.10.1967, residente a San Giuliano Terme (PI),
loc. San Marino Ulmiano, Via Di Puntata, (*C.F. MRGSNN67R41G702H*);

6.-) **Ridolfi Loria**, nata a Carrara, il 02.12.1967, residente in San Giuliano Terme (PI),
loc. San Martino Ulmiano, Via Della Casina, (*C.F. RDLLRO67T42B832R*);

tutte rappresentate e difese dall'Avv. Giovanna Bonanno del Foro di Pisa, (*C.F. BNNGNN69M52I896T*) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni, ai fini di legge,
all'utenza fax 050.970678 ovvero alla casella pec:

giovanna.bonanno@pecordineavvocatipisa.it, presso il cui studio in Pisa, Lungarno
Mediceo, 30, sono elettivamente domiciliate in forza di procure in calce al presente atto

-ricorrenti-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(MIUR), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a;

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA TOSCANA, in persona del Dirigente p.t., con sede in Firenze, Via Mannelli, 113;

UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA TOSCANA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA, in persona del Dirigente p.t., con sede in Pisa, Via Pascoli, 8 tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, Via Degli Arazzieri, 4

-resistenti-

nei confronti

di tutti i docenti risultanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) della Provincia di Pisa che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

-potenziali resistenti-

premessso

- che le istanti tutte sono in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

-che, pertanto, le medesime sono abilitate all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia(AAAA) e nella Scuola Primaria (EEEE) in virtù del predetto diploma;

-che, difatti, ai sensi dell'art. 53 R.D. del 06.05.1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16.04.1997, n. 297, il diploma magistrale costituisce titolo abilitante all'insegnamento;

-che, invero, l'anno scolastico 2001/2002 ha costituito l'ultimo anno utile per conseguire il diploma magistrale posto che per l'insegnamento nelle scuole Primarie, a far data da tale anno, è stato istituito un sistema di formazione universitaria degli insegnanti;

-che, difatti, il DPR n. 232/1998, sulla riforma degli esami di maturità ed ancor prima il D.M. n. 175/1997 (*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*) istituendo una nuova tipologia di istituto secondario (quinquennale) ha, pur tuttavia, fatto salvo il valore legale abilitante dei titoli di studio magistrali conseguiti *al termine dei corsi ...iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;*

-che le istanti - in virtù del possesso del predetto titolo di studio (Diploma Magistrale) – sono, invero, inserite unicamente nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto presso la Provincia di Pisa, utilizzabili solo per l’assunzione con contratti a tempo determinato e non per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell’Amministrazione.

Tutto ciò, premesso, con il presente ricorso le odierne ricorrenti chiedono che venga riconosciuto, nei confronti dell’Amministrazione Scolastica, il loro diritto, sino ad oggi, negato di essere inserite nella III Fascia delle c.d. Graduatorie ad Esaurimento, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati ed utilizzabili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nella scuola statale nella percentuale del 50% ai sensi dell’art. 399 comma I del D. Lgs n. 297/1994;

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 1.04.2014, recante norme per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, del tutto ingiustamente non ha concesso la possibilità di inserimento nelle suddette graduatorie ai docenti in possesso del sopra indicato diploma. Il citato decreto, difatti, ha contemplato unicamente la possibilità, per i docenti già inseriti, di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e del relativo punteggio, impedendo, sia allora come tutt’ora, alle istanti di registrarsi nella piattaforma telematica predisposta dal Ministero e denominata “Istanza on-line”. Il programma informatico del Ministero ha, difatti, impedito alle odierne comparenti di essere riconosciute quali docenti abilitate con conseguente impossibilità delle medesime di concorrere all’assunzione in ruolo nella scuola statale.

Peraltro, anche il recente Decreto Ministeriale n. 495 del 22.06.2016, non ha consentito l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento ai possessori del suddetto Diploma abilitante, con grave, ulteriore pregiudizio per le odierne comparenti.

Preme evidenziarsi come i decreti ministeriali citati e la Legge 296/2006 (che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento) non hanno, invero, affatto escluso le ricorrenti dall’accesso alla nomina in ruolo essendo piuttosto le modalità informatiche scelte dal Ministero ad aver impedito il soddisfacimento dei diritti propri delle istanti. Il programma informatico predisposto dal Ministero ha, di fatto,

impedito ai titolari di un diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 - quali, appunto, le ricorrenti – di essere riconosciuti dal sistema come docenti abilitati, con conseguente ingiusta esclusione dalle procedure di aggiornamento e, ancor prima, di inserimento nelle predette graduatorie ad esaurimento; per altro verso, la stessa Amministrazione non ha accolto la presentazione delle domande effettuate in forma cartacea.

Vero è, invece, per le ragioni giuridiche che si esporranno di seguito, che il titolo in possesso dei ricorrenti, costituisce a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege* all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e in quella primaria e, pertanto, è diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle GAE dell'ambito territoriale della Provincia di Pisa.

**Fondamento giuridico della natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro
l'anno 2001/2002**

Preme, in primo luogo, evidenziare che l'art. 1 della Legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento del personale docente di ruolo prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti. *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, secondo il predetto articolo, ha luogo, difatti, per il 50% dei posti annualmente assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”* Tali graduatorie, predisposte in ciascuna provincia sono articolate in tre fasce:

prima fascia: aspiranti in possesso dell'abilitazione o dell'idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio al 13.05.96;

seconda fascia: docenti che alla data di entrata in vigore della legge 124/99 possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per titoli;

terza fascia: docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento o di titolo abilitante “comunque posseduto”

Con legge n. 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola, si è prevista, poi, la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, consentendo l'inserimento nelle medesime dei docenti che

alla data di entrata in vigore della legge, fossero già in possesso di abilitazione, escludendo, quindi, coloro i quali si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie.

Nessun dubbio, quindi, che le istanti abbiano conseguito il titolo abilitante prima di detta trasformazione con la conseguenza che è loro diritto essere inserite nelle GAE dell'Ambito Territoriale della Provincia di Pisa.

Diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 prevede espressamente che il diploma conseguito al termine degli studi della scuola magistrale abilita all'insegnamento nelle scuole materne, oggi scuola dell'infanzia. Peraltro, secondo quanto disposto dal successivo art. 197, comma 1, del medesimo decreto legislativo, il titolo conseguito nell'esame di maturità del corso di studi dell'Istituto Magistrale, *“abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (ora Scuola Primaria)”*.

Ciò è stato ulteriormente ribadito dal D.M. 175/98, il quale ha disposto che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale”*,

Successivamente, l'art. 31, comma 2 della Legge 226/2005, abrogando l'art. 194 del D. Lgs n. 297/1994, ha, tuttavia, fatto salve le disposizioni abrogate (e cioè il valore abilitante del titolo di studio) limitatamente ai corsi già iniziati e agli alunni già iscritti, prevedendo la definitiva abrogazione a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi e cioè, appunto, dall'a.s. 2001/2002.

È dunque indiscutibile, sul piano normativo, che i diplomi in possesso delle ricorrenti tutte, in quanto conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 abbiano in via permanente valore legale abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Ma allora risulta evidente come sia profondamente ingiusta la posizione

dell'Amministrazione scolastica che non consente l'inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, che come evidenziato, include tutti i docenti in possesso di un titolo abilitante "comunque conseguito"

Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015

Il valore abilitante del suddetto diploma magistrale ha ottenuto ulteriore riconoscimento nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16.04.2015 (che si allega) con la quale è stato dichiarato illegittimo il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai possessori del predetto diploma l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella citata sentenza, difatti, è dato testualmente leggere: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione della Graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante". Ed ancora: "risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministro, il quale anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. **I criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"**, con conseguente, quindi, obbligo conformativo, per il Miur, di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati nella III fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.

Efficacia erga omnes della predetta sentenza.

Preme, altresì, evidenziare che l'annullamento del predetto D.M. 235/14, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale non esplica effetto nei soli confronti di coloro che hanno partecipato al giudizio bensì spiega propriamente efficacia *erga omnes*. La stessa Suprema Corte (Cass. N. 2734/98) ha, difatti, affermato che *“il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione della sfera del rilevante giudizio, con conseguente efficacia della pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa”*.

L'annullamento della parte del D.M. n. 235/2014, interessata dalla decisione della sentenza del Consiglio di Stato, pertanto, ha effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio in questione, *“posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario non può esistere per taluni e non esistere per altri”* (TAR Palermo 06.03.2015 n. 631).

In ragione di ciò, dunque, non vi è dubbio alcuno che la predetta Sentenza del Consiglio di Stato produca i suoi effetti anche nei confronti delle odierne ricorrenti che, pertanto, vanno inserite a pieno titolo nella terza fascia della graduatorie ad esaurimento della Provincia di Pisa.

Sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

In via pregiudiziale, si evidenzia come nel caso di specie sia da ravvisare la competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Esiste, difatti, un consolidato e predominante orientamento giurisprudenziale, seguito dai giudici amministrativi come da quelli ordinari di merito e di legittimità, orientato appunto nel senso della sussistenza della giurisdizione ordinaria a conoscere delle controversie aventi ad oggetto il diritto dei docenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Ed invero, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie ad esaurimento, dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di

abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poiché concerne la pretesa all'inserimento in graduatoria i cui fatti costitutivi corrispondono al possesso di un titolo ottenuto dei modi di legge. Ed infatti, in tal caso, non viene in rilievo una procedura concorsuale posto che, invero, il ricorrente fa valere il suo "diritto al lavoro" e dunque rivendica nei confronti dell'Amministrazione una posizione giuridica di vero e proprio diritto soggettivo e non già di mero interesse legittimo.

Tale prospettazione, peraltro, è in linea con quanto previsto nello stesso D.M. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ove all'art. 11 è previsto espressamente che *"la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro"*.

Peraltro, con recentissima **Sentenza n. 25840 del 15.12.2016, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite**, ha consacrato il principio secondo cui *"se la domanda è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere"*.

È del tutto indubbio come il *petitum* del presente ricorso abbia per oggetto, appunto, il diritto soggettivo all'accesso alle GAE come presupposto del diritto al lavoro per il quale, peraltro, le istanti hanno conseguito idoneo titolo d'accesso. L'Amministrazione, difatti, non gode, nella specie, di alcun potere autoritativo né discrezionale atteso che la stessa, secondo il dettato normativo, avrebbe dovuto prevedere unicamente la possibilità di concretamente inserire tutti gli abilitati con il loro relativo punteggio in modo utile nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella specie, dunque, l'Amministrazione scolastica, escludendo ingiustamente le ricorrenti dalla possibilità di presentare domanda di inserimento, ha violato il loro diritto soggettivo all'assunzione, impedendo alle medesime di ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica.

Nessun dubbio, quindi, che la domanda avanzata dalle ricorrenti rientri nella competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Presupposti per l'adozione del provvedimento ex art. 700 cpc.

Sul fumus boni iuris, si rinvia alle ragioni giuridiche in narrativa spiegate e sulle quali si fonda la pretesa delle ricorrenti

Sul periculum in mora.

Nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'ingiusto, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rileva apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per le odierni ricorrenti, in una situazione di tutela immediata.

L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nelle opzioni previste dal piano di assunzioni e nelle maggiori possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alle ricorrenti di ottenere una oltremodo favorevole posizione in graduatoria.

La scelta del procedimento e l'urgenza del richiesto provvedimento cautelare è quindi dettata dalla mancanza oggettiva del tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto delle ricorrenti all'inserimento in GAE.

Un procedimento ordinario, difatti, rischierebbe di compromettere, in ragione dei suoi tempi, il diritto delle ricorrenti di partecipare utilmente all'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2017/2018. Ed invero, in ragione dell'inizio del prossimo anno scolastico e del conferimento delle relative supplenze attendere i tempi e l'esito del giudizio di merito vorrebbe significare, per le ricorrenti, la perdita nuovamente della possibilità di avere un incarico annuale attingendo da tali graduatorie ad esaurimento; l'invocata misura cautelare, invece, eviterebbe l'ulteriore danno per l'anno scolastico a venire. Peraltro, è in atto, da parte della stessa Amministrazione, un piano di assunzioni in ruolo dei docenti precari della scuola destinato a stabilizzare – tra l'altro – proprio gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Lo stesso recente bando per l'accesso alla specializzazione per il sostegno ha, del resto, previsto, quale requisito, il possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno 2001/2002.

È, dunque, necessario, che nelle more della decisione sul merito della controversia che valuterà anche la sussistenza dei danni da perdita di chance, sia patrimoniali che non, subiti dal comportamento illegittimo dell'Amministrazione convenuta, Codesto Ill.mo Tribunale emetta una misura cautelare che consenta alle ricorrenti di presentare in via telematica le relative domande di inserimento o, comunque, che determini l'inserimento delle medesime nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Pisa.

Sussistono, dunque, a parere di chi scrive, tutti i presupposti per una pronuncia cautelare emessa *inaudita altera parte* o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso e considerato, le ricorrenti, rappresentate e difese come in epigrafe

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Pisa, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cpc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine ove ritenuto necessario, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, Voglia:
- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente le ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento III fascia dell'Ambito Territoriale di Pisa per le classi di concorso "Scuola dell'Infanzia" (AAAA) e/o per la classe di concorso "Scuola Primaria" (EEEE), nelle posizioni secondo il punteggio rispettivamente spettante e maturato come per legge da ciascuna ricorrente, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno delle ricorrenti medesime, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori o, comunque, disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti della decisione nel merito della controversia, a tutela dell'invocato diritto delle ricorrenti;

Con riserva di agire in separato giudizio e nella fase successiva di merito per la condanna al risarcimento dei danni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre Iva, Cnpa e spese generali come per legge.

Istanza per l'autorizzazione alla notifica ai litisconsorzi ai sensi dell'art. 151 cpc.

Il sottoscritto procuratore,

premesse che

- il ricorso ha ad oggetto l'accertamento delle ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale di Pisa, per le classi di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti, attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, che in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle predette GAE sarebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio;
- che sussistono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta GAE, non noti alla ricorrente;
- che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per le ricorrenti non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio dalla giurisprudenza non risultando idonea allo scopo e, comunque, nel caso di specie, la stessa risulterebbe oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- che diffusa prassi giurisprudenziale, sia in sede di giurisdizione ordinaria che amministrativa, consente la notificazione ai controinteressati, in via alternativa ai pubblici proclami e ai sensi dell'art. 151 cpc, la pubblicazione del ricorso nel suo testo integrale, sull'area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale di riferimento. Difatti, il sito istituzionale del MIUR è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti alla GAE, in quanto mezzo di

- comunicazione ufficiale, nonchè anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti in materia.

PQM

chiede all'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc, Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

In via istruttoria

Si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione dell'elenco GAE aggiornato, ai fini dell'esatta individuazione delle posizioni del punteggio utile per l'inserimento delle ricorrenti medesime, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile al fine della decisione.

Si producono i seguenti documenti: 1-6) Copie dei diplomi magistrali conseguiti da ciascun ricorrente; 7-12) Copie delle domande cartacee inserimento graduatorie; 13) D.M. 235 del 01.04.2014,; 14) D.M. n. 495 del 22.06.2016; 15) Consiglio di Stato, sez VI, 16.04.2015, n. 1973; 16) Cass. Civ. 15.12.2016 n. 25840.

Con riserva di ulteriormente dedurre e provare anche in conseguenza delle difese dei convenuti.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato.

Pisa, li

Avv. Giovanna Bonanno